

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) N. 3

IN RISPOSTA AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE – MIC3, 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI” LINEA DI AZIONE A PROGETTI PILOTA E LINEA DI AZIONE B PROGETTI LOCALI

AREA TEMATICA: REGIS

26. Quali sono le sezioni del sistema ReGIS che prevedono un'alimentazione manuale?

Ad eccezione di taluni specifici campi precompilati, tutte le sezioni del sistema devono essere alimentate manualmente. Il responsabile di intervento deve implementare costantemente tutti i dati afferenti alle diverse sezioni del sistema, assicurandone il costante aggiornamento e la corrispondenza rispetto ai dati presenti nei documenti allegati nel sistema stesso.

27. La sezione “anagrafica di progetto” in ReGIS deve essere implementata solo all’inizio o a mano a mano che il progetto viene realizzato?

Alla prima implementazione della sezione “anagrafica progetto”, è richiesta la valorizzazione di tutte le sezioni che possono essere alimentate in base ai dati procedurali, fisici e finanziari disponibili e verificabili dalla documentazione ufficiale. Dopo il primo inserimento è comunque richiesta una costante implementazione dei dati rispetto agli avanzamenti del progetto. Per un maggiore dettaglio degli aspetti operativi dell'implementazione del sistema, si rinvia alla videoregistrazione dell'apposita sessione formativa, resa disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=bk_MRB_1c7w.

28. Come deve essere alimentata la sezione relativa al Quadro Economico del progetto?

Per quanto specificamente attiene alla “sezione Quadro Economico”, la stessa dovrà essere valorizzata con i dati relativi alla fase pre-gara e dovrà essere allegato il relativo documento; qualora in itinere vi fossero rimodulazioni intervenute per ragioni diverse dalla maturazione di economie, dovranno essere inseriti a sistema i dati allineati a tali modifiche, nonché il corrispondente allegato. Salvo successive e diverse indicazioni, le economie maturate dovranno essere inserite cumulativamente alla conclusione dell'operazione.

29. Qual è il momento per procedere alla pre-validazione dei dati di progetto su ReGIS?

La pre-validazione dei dati di progetto, ai sensi delle previsioni della Circolare MEF-RGS n.27/2022, dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla chiusura del mese oggetto di rilevazione.

30. Perché nel sistema ReGIS non riesco a vedere il CUP?

Occorre preliminarmente verificare di aver inviato il template utenze ReGIS soggetti attuatori (cfr. con nota prot. 30027 del 22.09.2022), debitamente compilato e sottoscritto all'Unità di Missione. In caso positivo, è necessario controllare l'avvenuta ricezione dell'e-mail di abilitazione da no-reply@mef.gov.it, verificando che la stessa non si trovi nella cartella “posta indesiderata” o “spam”; a seguito di tali ulteriori verifiche, dovrà essere contattata l'Unità di Missione.

31. Dove è disponibile il manuale utente ReGIS?

Nella pagina home del sistema è disponibile il tab “documenti utenti”, all’interno del quale è possibile reperire tutta la manualistica relativa ad ogni sezione del sistema.

32. È possibile accreditare in ReGIS persone diverse dal RUP?

Sì, è possibile accreditare anche persone diverse dal RUP, è tuttavia opportuno limitarsi alle utenze strettamente necessarie per il corretto svolgimento del lavoro. Per quanto concerne le modalità di accreditamento, è necessario trasmettere il template utenze ReGIS soggetti attuatori (cfr. con nota prot. 30027 del 22.09.2022) debitamente compilato e sottoscritto all’Unità di Missione e attendere l’e-mail di abilitazione da no-reply@mef.gov.it, verificando che la stessa non si trovi nella cartella “posta indesiderata” o “spam”.

AREA TEMATICA: ATTUAZIONE

33. Nel caso in cui il progetto finanziato sia stato presentato da più comuni presso quali andranno eseguiti interventi autonomi è necessario assegnare un RUP e un CUP a ciascun intervento? In caso affermativo, dal momento che la responsabilità della rendicontazione rimane comunque in capo al RUP del Comune Capofila, come devono essere ripartite le risorse destinate al compenso del RUP?

Il CUP del progetto ammesso a finanziamento, anche nel caso il progetto sia stato presentato da più Enti locali in aggregazione, è unico. Seppure articolato in più interventi, il progetto è infatti da intendersi come unitario. In fase di attuazione dovranno essere acquisiti singoli CIG collegati al CUP del progetto.

Nel caso di aggregazioni di Comuni, se con accordo tra amministrazioni è stato determinato che le diverse procedure vengano espletate da un soggetto aggregato, quest’ultimo potrà individuare il RUP della singola procedura di affidamento.

L’unico referente nei confronti dell’Amministrazione titolare resta comunque il RUP del Comune capofila.

34. È possibile spostare una parte del ribasso d’asta su una delle voci del quadro economico?

Ferma restando la necessità di acquisire maggiori elementi di dettaglio, si precisa che ai sensi del comma 1, art. 6 “Utilizzo delle economie” del Decreto SG n. 453/2022 di assegnazione delle risorse, tutte le economie, da qualsiasi provenienza, rientrano nella disponibilità del Ministero della cultura che può disporre, previa opportuna valutazione collegata al rispetto dei principi e delle tempistiche attuative previste dal PNRR. Il soggetto attuatore ha facoltà di farne esplicita richiesta di utilizzo, in conformità alle previsioni del disciplinare d’obblighi sottoscritto in materia di variazioni progettuali, presentando argomentata nota e allegando il quadro economico con evidenza delle economie di gara maturate. Sulla base dell’istruttoria condotta, il Servizio VIII valuterà se concedere l’autorizzazione all’utilizzo delle economie, dandone apposita comunicazione al Soggetto attuatore interessato.

35. Il partner privato, in quanto soggetto attuatore, può attivare contratti a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione ai sensi dell’art.1 del D.L. n. 80/2021 e della Circolare MEF RGS 4/2022?

No, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico, i soggetti attuatori sono esclusivamente il Comune proponente e i Comuni aggregati; i partner pubblici e privati sono soggetti diversi dai soggetti attuatori e si configurano quali “Soggetti realizzatori” o “Soggetto esecutori” individuati dal soggetto attuatore nel rispetto della

normativa comunitaria e nazionale applicabile. La facoltà di attivare contratti a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione a valere sulle risorse del PNRR, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021 e della Circolare MEF-RGS n. 4/2022, è riservata ai soli soggetti attuatori. Per ogni maggiore dettaglio esplicativo, si rinvia ai chiarimenti forniti con la nota prot. n. 5278-P del 10 febbraio 2023.

AREA TEMATICA: QUESITI DI NATURA GIURIDICO – AMMINISTRATIVA

36. È possibile spostare utilizzare le economie di gara per l'adeguamento prezzi?

In linea generale, le economie di gara possono essere utilizzate anche per far fronte all'aumento dei prezzi di materiali necessari alla realizzazione delle opere previste. A tale riguardo, si segnalano le novità introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 36/2022, convertito dalla L. n. 79/2022, con i commi 2-ter e 2-quater relative al costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. In particolare:

- il comma 2-ter della norma citata prevede espressamente che, tra le circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, siano inclusi anche gli eventi imprevisi ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera;
- il comma 2-quater della medesima norma prevede la possibilità per la stazione appaltante e per l'aggiudicatario, a determinate condizioni, di proporre varianti in corso d'opera che assicurino risparmi di spesa da utilizzare in compensazione per far fronte alle sopravvenute variazioni del costo dei materiali.

In ogni caso, qualunque variazione progettuale, ivi comprese le richieste di utilizzo delle economie di gara per far fronte all'aumento dei prezzi, in conformità alle previsioni del disciplinare d'obblighi sottoscritto, dovrà essere preventivamente sottoposta al Servizio VIII che a seguito di apposita istruttoria provvederà a comunicarne l'esito al Soggetto attuatore interessato.

37. È possibile contrattualizzare un esperto in materia di Project Management a valere sulle risorse del progetto ammesso?

Si rappresenta, preliminarmente, che la vigente disciplina attribuisce al RUP, tra gli altri, specifici compiti di coordinamento nell'ambito delle attività alle quali è preposto e nel campo della progettazione pubblica. La centralità assunta dal RUP, con specifico riferimento a quanto previsto nelle Linee Guida n. 3/2016, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, aggiornate all'11 ottobre 2017, richiede la definizione di una professionalità articolata, multidisciplinare e di elevato profilo. In particolare, secondo quanto previsto dalle citate Linee Guida il "RUP dovrà possedere [...] adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management". Solo in presenza di esigenze peculiari che esulino dalle competenze che a norma di legge sono espressamente attribuite al RUP, ovvero nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, si potrà ricorrere, su proposta del RUP medesimo, al conferimento di appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

Ciò premesso, nell'ipotesi di conferimento di incarichi, riferiti ad attività inerenti all'intero progetto seppur composto da differenti interventi, e che non rientrano in quelle specifiche del RUP, è da ritenere che il project manager si configuri quale esperto in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi; avvalersi di tale figura, dotata delle competenze e dei requisiti necessari, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del progetto finanziato con il PNRR, attraverso il costante controllo sulla corretta realizzazione degli interventi nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Pertanto, il reclutamento della suddetta professionalità dovrà avvenire ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. lgs. n. 50/2016.

38. La spesa per l'acquisto di beni, attrezzature e arredi, previsti dal nostro progetto può essere ammissibile per l'intero importo sostenuto, essendo gli stessi funzionalmente vincolati al progetto per 5 anni oltre il termine del finanziamento PNRR o è ammissibile solo una quota parte di ammortamento?

In assenza di disposizioni europee e nazionali specifiche in tema di ammissibilità dei costi nell'ambito del PNRR, è possibile fare riferimento alla disciplina dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal DPR n. 22/2018 recante *Criteri di ammissibilità delle spese riferiti alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020*.

Laddove il progetto preveda l'acquisizione di beni e attrezzature che costituiscono immobilizzazioni, immateriali o materiali, strumentali alla realizzazione delle attività del progetto medesimo, analogamente a quanto previsto nell'ambito dei fondi SIE dall'articolo 69, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come richiamato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 22/2018, le spese di ammortamento sono ammissibili a condizione che:

- il relativo importo sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: copia della registrazione nel registro dei cespiti ammortizzabili della quota di ammortamento del bene);
- i relativi costi si riferiscano esclusivamente al periodo di realizzazione del progetto;
- i costi relativi ai beni ammortizzati non abbiano ricevuto altre sovvenzioni pubbliche.

Se i beni e le attrezzature in questione non sono utilizzati, per tutto il loro ciclo di vita, per il progetto ammesso a finanziamento, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.

39. La predisposizione delle gare propedeutiche alla realizzazione del progetto ammesso a finanziamento, a partire dalla formulazione dei singoli capitolati, nonché molte delle attività di coordinamento e supervisione delle successive fasi realizzative, per la loro complessità e per il carattere sperimentale che le connota, presuppongono il supporto di figure professionali (museologi, storytellers, archeologi) in grado di fornire l'adeguato supporto tecnico. Tali attività possono ritenersi ammissibili a finanziamento e quindi essere rendicontate sul progetto complessivo?

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021 e secondo le indicazioni attuative della Circolare MEF-RGS n. 4/2022, sono ammissibili a valere sulle risorse del PNRR i costi - esclusivamente per nuove assunzioni - di personale interno riferiti ad attività tecnico-operative, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti e se risultano essenziali per l'attuazione dell'investimento.

Non costituiscono, invece, spese ammissibili quelle relative ad attività di assistenza tecnica, ossia tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione degli interventi. Conseguentemente, non è ammessa – neppure in quota parte – la rendicontazione di costi per attività ordinarie e per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connessi ai progetti ammessi.

Al fine di consentire una compiuta analisi delle richieste di fabbisogno, il soggetto attuatore dovrà descrivere dettagliatamente, all'interno della *Scheda Di Sintesi – Fabbisogno Risorse Umane* e della relazione a corredo, l'oggetto delle prestazioni del personale di cui ha individuato l'esigenza, specificatamente riferite ai singoli interventi che compongono il progetto, non risultando sufficiente la mera indicazione delle tipologie di professionalità e/o le esperienze pregresse richieste per lo svolgimento delle suddette prestazioni.

In linea generale, la figura di supporto richiesta per la redazione di capitolati sarebbe riconducibile ad attività di supporto al RUP, da affidare ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.

Per un approfondimento circa le attività di coordinamento e supervisione delle fasi realizzative degli interventi, si rinvia alla precedente FAQ n. 37.

40. È possibile finanziare la ristrutturazione di un immobile, da acquistare con risorse proprie del Comune e su cui si vorrebbero estendere gli interventi del progetto finanziato, con le economie del progetto?

Premesso che qualunque variazione progettuale, ivi comprese le richieste di utilizzo delle economie, dovrà essere preventivamente sottoposta al Servizio VIII, che a seguito di apposita istruttoria provvederà a comunicarne l'esito al Soggetto attuatore interessato, la ristrutturazione di un immobile di proprietà del Comune rientra tra le attività potenzialmente ammissibili. Tali attività, da realizzarsi anche mediante forme di partenariato pubblico-privato, potranno essere avviate solo a seguito del perfezionamento dell'acquisto dell'immobile da parte del Comune e previa autorizzazione da parte del Servizio VIII alla modifica progettuale.